

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1666)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1961

Norme transitorie sulla sistemazione degli Ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto il Corpo degli agenti di custodia, posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia per assicurare la custodia dei detenuti e lo ordine e la disciplina degli Istituti di prevenzione e di pena, è militarmente organizzato e fa parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza.

Per provvedere all'istruzione militare ed alla disciplina degli allievi agenti, degli agenti e dei sottufficiali del Corpo, con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, venne istituito un apposito ruolo di ufficiali così composto:

maggiori . . . . .	n.	1
capitani . . . . .	»	4
tenenti . . . . .	»	8
sottotenenti . . . . .	»	12
<hr/>		
totale . . . . .	n.	25

Per la prima copertura di tale organico gli articoli 39 e 40 del citato decreto prevedevano due concorsi interni per titoli, di cui uno per i vari gradi riservato ai funzionari civili della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e l'altro per il grado di sottotenente riservato ai marescialli del Corpo degli agenti di custodia provvisti di particolari requisiti (diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado; aver prestato servizio quale ufficiale nell'Esercito, nella Marina o nell'Aeronautica; classifica di ottimo per l'ultimo biennio; età inferiore ai 40 anni). Senonchè il primo dei detti concorsi, bandito nel 1946, andò completamente deserto, ed il secondo si rivelò inattuabile per mancanza di sottufficiali forniti dei prescritti requisiti.

Si rese pertanto necessario disporre, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 41 del menzionato decreto legislativo

luogotenenziale n. 508 modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, il distacco presso il Ministero di grazia e giustizia di alcuni ufficiali di complemento dell'Esercito per espletarvi le funzioni proprie degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Nè da tale sistema è stato possibile prescindere successivamente, sia perchè le sempre incalzanti esigenze del Corpo, la cui dotazione organica è stata progressivamente portata a n. 12.887 unità, hanno richiesto ufficiali esperti anche del servizio penitenziario, sia perchè il sistema previsto dal decreto istitutivo del ruolo per l'ordinario reclutamento dei sottotenenti è risultato non adeguato alla limitata e modesta carriera cui dava adito.

Il servizio degli ufficiali di complemento dell'Esercito presso il Corpo degli agenti di custodia è venuto così a protrarsi negli anni. Essi attualmente sono venti e la loro anzianità di servizio presso l'Amministrazione penitenziaria oscilla da un massimo di tredici anni ad un minimo di cinque anni.

Malgrado tale posizione giuridica, gli ufficiali in questione hanno svolto in questi anni con alto senso di responsabilità e particolare perizia un'assidua e preziosa opera che è valsa a rafforzare le strutture del Corpo, ad aumentarne l'efficienza e ad elevarne il prestigio. Sia che abbiano assunto la titolarità dei comandi regionali previsti dalla tabella B allegata al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, sia come ufficiali addetti alla Scuola militare, sia, infine, nella qualità di addetti all'Ufficio del personale militare presso il Ministero di grazia e giustizia, essi si sono validamente inseriti nell'organizzazione del Corpo, che a causa del suo precedente ordinamento non poteva avere tradizioni e caratteristiche militari, e lo hanno gradualmente allineato, sotto il profilo formale e sostanziale, per il senso di disciplina e per attaccamento ai valori ideali connessi ai compiti istituzionali, alle altre Forze armate e Corpi di polizia. Peraltro, nello svolgimento delle loro funzioni i predetti ufficiali hanno saputo lodevolmente contemperare, in virtù anche della lunga esperienza acquisita, il carattere militare

del Corpo con le esigenze della moderna tecnica penitenziaria, per cui il loro contributo appare oggi più che mai utile per assicurare quella convergenza di intenti e di iniziative indispensabili per la migliore ed integrale attuazione dei programmi di rinnovamento del regime carcerario.

In considerazione di tale preminente interesse dell'Amministrazione penitenziaria è stato predisposto l'unito disegno di legge che offre ai venti ufficiali di cui sopra la possibilità di conseguire, mediante un concorso speciale interno per titoli ed esame, la nomina ad ufficiale in servizio effettivo del Corpo degli agenti di custodia.

In particolare il disegno di legge consente di realizzare le seguenti finalità:

1) assicurare al Corpo in modo stabile l'apporto concreto e fattivo di un gruppo di ufficiali dalle capacità professionali particolarmente specializzate, rimuovendo l'inconveniente del periodico rinnovo della posizione di comando;

2) provvedere alla copertura del ruolo degli ufficiali che non fu possibile attuare nei modi previsti dal decreto istitutivo per mancanza di aspiranti forniti dei requisiti richiesti; il che oltre tutto gioverà ai fini della formazione professionale degli ufficiali che affluiranno nel Corpo stesso successivamente con regolare concorso esterno opportunamente modificandone le vigenti norme;

3) soddisfare infine un'ormai antica aspirazione degli ufficiali in questione dando loro, come riconoscimento per il lungo e lodevole servizio prestato alle dipendenze dello Stato, la possibilità di ottenere una sistemazione stabile mediante un concorso speciale che consenta anche la valutazione delle benemerienze già acquisite.

L'attuazione del disegno di legge predisposto non comporta alcun nuovo onere finanziario.

Con l'articolo 1 viene preliminarmente stabilito il cumulo dei posti dei primi due gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo, attualmente distinti in 12 posti per sottotenenti e otto per tenenti. Fermo restando il numero complessivo, la instaurazione del regime del ruolo aperto tra i due predetti gradi rispon-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

de non solo alle finalità della sistemazione degli ufficiali, cui è riservato il concorso previsto dai successivi articoli, ma anche alla esigenza di stabilire in via definitiva che della dotazione organica possono far parte indifferentemente, quali ufficiali subalterni, tenenti o sottotenenti, in conformità di quanto già attuato per tutti i ruoli degli ufficiali delle varie armi. Correlativamente viene modificata la tabella B annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per la parte che stabilisce le destinazioni di servizio degli ufficiali degli anzidetti gradi.

L'articolo 2 invece affronta la questione degli ufficiali di complemento dell'Esercito tuttora distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia ed autorizza il Ministero di grazia e giustizia a derogare alle disposizioni vigenti in materia e a bandire per la prima copertura dei venti posti di ufficiali subalterni un concorso speciale interno per titoli ed esame ad essi riservato.

La disposizione espressamente limita il beneficio agli ufficiali che si trovano nella predetta posizione di distacco all'entrata in vigore della legge, confermando in tal modo il carattere eccezionale della disciplina dettata e la sua inapplicabilità ad ogni situazione futura.

Con la medesima disposizione si precisano i requisiti necessari per l'ammissione al concorso. Poichè lo speciale procedimento di assunzione in pianta stabile trova la sua giustificazione principale nel prolungato servizio svolto presso il Corpo nella posizione di ufficiale di complemento, si richiede che il servizio stesso sia durato almeno cinque anni con apprezzato rendimento, circostanza questa desumibile dalle classifiche annuali riportate, le quali per l'ultimo triennio non devono essere inferiori a «buono» con punti 3.

Le materie oggetto dell'esame sono stabilite dall'articolo 3 il quale è ispirato alle più dirette ed immediate esigenze di qualificazione professionale degli ufficiali del Corpo, nel presupposto che la conoscenza delle altre materie più tipicamente militari sia stata già vagliata per la nomina e le promozioni conseguite nell'Esercito e confermata dai giudizi favorevoli riportati durante il servizio. L'esame, quindi, si svolgerà sui

regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena e del Corpo degli agenti di custodia, sul regolamento di disciplina militare con particolare riferimento alle ipotesi di reato previste dal Codice penale militare di pace, nonchè sul diritto e procedura penale. Non si è ritenuto necessario nè opportuno richiedere anche delle prove scritte, talchè lo esame consisterà soltanto in un colloquio a seguito del quale verrà assegnato un voto complessivo espresso in trentesimi.

Ciò è stabilito dal successivo articolo 4 il quale assegna al voto di 21 trentesimi la funzione di limite al di sotto del quale l'esame non s'intende superato.

Con l'articolo 5 sono stati determinati i titoli validi agli effetti del concorso.

A questo parteciperanno prevalentemente capitani e tenenti e qualche sottotenente, per cui è apparso opportuno far valere innanzitutto il grado rivestito alla data del bando di concorso in modo da attribuire un certo vantaggio ai partecipanti che, nella carriera di provenienza, hanno raggiunto una posizione gerarchica superiore e svolto presso il Corpo le corrispondenti funzioni.

La durata del servizio effettivo nell'Esercito e quella del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia sono considerate due titoli distinti e diversamente valutati al fine di dare maggiore rilevanza al servizio prestato presso il Corpo.

Trattandosi poi di un concorso riservato ad ufficiali dell'Esercito per l'assunzione in pianta stabile in altro Corpo anch'esso militare, si è ritenuto, in conformità dei criteri al riguardo seguiti in casi analoghi, di elevare le varie benemerienze di guerra, normalmente rilevanti solo come elementi preferenziali a parità di merito, al rango di titolo valido agli effetti del concorso. Così in un'unica categoria sono raggruppate le ricompense al valore, le promozioni per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra e le campagne di guerra.

Altro titolo è costituito dalla qualità del servizio prestato, risultante dalle note e dai rapporti contenuti nel libretto personale e da ogni altro elemento utile.

Infine, il diploma di laurea, non richiesto ai fini dell'ammissione al concorso, è considerato come titolo ai fini della graduatoria.

L'articolo 6 prevede per la valutazione dei titoli un punteggio complessivo non superiore a trenta e stabilisce il punteggio di ciascun titolo o categoria di titoli.

L'articolo 7, premesso che la graduatoria di merito sarà compilata in base alla votazione complessiva risultante dai punti attribuiti a ciascun concorrente per l'esame e per i vari titoli, stabilisce che la nomina dei vincitori avrà luogo per il grado di tenente o sottotenente secondo che essi rivestivano all'atto della nomina rispettivamente il grado di tenente o capitano ovvero quello di sottotenente di complemento dell'Esercito.

Con tale disposizione si è inteso parzialmente valorizzare, agli effetti della nuova carriera, il servizio già prestato nel Corpo come ufficiale di complemento dell'Esercito e contenere le variazioni, nella formazione del ruolo, entro i più ristretti limiti possibili in vista della necessaria permanenza dei nuovi ufficiali nelle stesse funzioni espletate precedentemente.

Peraltro la indicata soluzione, resa possibile dal cumulo dei posti di organico di tenenti e sottotenenti disposto dall'articolo 1 del disegno di legge, oltre che apparire rispondente a criteri di equità, non è priva di precedenti in quanto l'Arma dei carabinieri in più occasioni ha bandito anche concorsi esterni per il grado di tenente.

Con l'articolo 8 viene determinata la composizione della Commissione esaminatrice da nominarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 9 consente ai vincitori del concorso di conservare il maggiore stipendio di cui fossero eventualmente provvisti all'atto della nomina, sotto forma di assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo; assegno utile a pensione e riassorbibile nei successivi aumenti.

L'articolo 10, sviluppando ulteriormente il criterio posto a base della norma contenuta nel precedente articolo 7, riduce ad un anno l'anzianità prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per la promozione ai gradi di tenente o capitano. Il beneficio è circoscritto ai vincitori del concorso speciale previsto dal disegno di legge, ed è destinato a facilitare l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore.

La disciplina prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 resta immutata per tutti gli altri effetti, ivi compresa la facoltà attribuita al Ministero di grazia e giustizia relativamente ai posti del ruolo ufficiali eventualmente non coperti. Ciò viene ribadito dall'articolo 11 che riconosce al detto Ministero la facoltà di richiedere, nei limiti dei posti di organico rimasti comunque vacanti, il distacco di ufficiali dell'Arma dei carabinieri o di altre Armi dell'Esercito per far fronte alle esigenze del servizio nelle more di una definitiva ed adeguata regolamentazione del sistema di assunzione degli ufficiali del Corpo e dell'espletamento del relativo successivo concorso.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, istituito con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia, sono resi cumulativi in un unico organico.

La tabella B annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

## Art. 2.

Alla prima copertura dei posti di ufficiali subalterni di cui al precedente articolo, il Ministero di grazia e giustizia provvederà, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, mediante concorso interno per titoli e per esame speciale riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito, i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultino distaccati presso il Ministero stesso a norma dell'articolo 41 del citato decreto n. 508 modificato dall'articolo 26 del successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 381.

L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto, alla data del bando di concorso, almeno 5 anni di servizio continuativo presso il Ministero di grazia e giustizia, con le funzioni proprie degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

2) aver riportato nell'ultimo triennio classifiche non inferiori a «buono» con punti 3.

## Art. 3.

L'esame speciale di cui al precedente articolo consiste in un colloquio, avente per oggetto le seguenti materie:

1) nozioni di diritto e procedura penale con particolare riguardo alle disposizioni relative alla polizia giudiziaria, alla custodia preventiva ed alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza;

2) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

3) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

4) regolamento di disciplina militare con riferimento alle ipotesi di reato previste dal Codice penale militare di pace.

## Art. 4.

L'esame speciale, per il quale è attribuito un punteggio unico espresso in trentesimi, non si intende superato se il candidato riporta una votazione inferiore a 21 trentesimi.

Nei confronti dei candidati che abbiano superato l'esame si fa luogo alla valutazione dei titoli a norma dei seguenti articoli.

La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio conseguito nell'esame e di quello attribuito nella valutazione dei titoli.

## Art. 5.

Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati titoli:

1) il grado rivestito alla data del bando di concorso;

2) la durata del servizio effettivamente prestato nell'Esercito;

3) la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia;

4) le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra;

5) la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia risultante dal-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le note e dai rapporti contenuti nel libretto personale e dagli altri elementi acquisiti allo stato di servizio;

6) la laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente, ovvero quella in lettere e filosofia o in pedagogia.

## Art. 6.

I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta così ripartito:

1) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti cinque, tre o uno secondo che il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente o sottotenente;

2) per la durata del servizio effettivamente prestato nell'Esercito punti 0,20 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei fino ad un massimo di punti due;

3) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,60 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 fino ad un massimo di punti otto;

4) per le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra fino ad un massimo di punti sei;

5) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti cinque;

6) per la laurea in giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti quattro.

## Art. 7.

La graduatoria di merito è compilata in base al punteggio complessivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia i vincitori del concorso che alla data della nomina rivestano il grado

di sottotenente di complemento dell'Esercito. I vincitori del concorso che alla predetta data rivestano il grado di tenente ovvero quello di capitano di complemento dell'Esercito conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo stesso.

I medesimi sono iscritti nel ruolo secondo il grado loro conferito e nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

## Art. 8.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente, da un magistrato di Corte di appello, dal Direttore dell'Ufficio III della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri designato dal Ministero della difesa d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia e da un Ispettore generale amministrativo degli Istituti di prevenzione e pena.

Le funzioni di segretario sono espletate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

## Art. 9.

Ai concorrenti nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia, in esito al concorso previsto dalla presente legge, è attribuito, se all'atto della nomina siano provvisti di uno stipendio di importo superiore, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, riassorbibile nei successivi incrementi di stipendio per aumenti periodici o promozione.

## Art. 10.

Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia cui sia stato conferito il grado di

sottotenente o tenente in applicazione della presente legge, il periodo di permanenza in tali gradi previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è ridotto, ai fini della promozione al grado immediatamente superiore, ad un anno.

Tale beneficio opera una volta soltanto.

Art. 11.

Per quanto non previsto o derogato dalla presente legge valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, numero 381.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO

Numero d'ordine	S E D I	Maggiore comandante	Capitani	Tenenti e Sottotenenti	T O T A L E
1	Ancona . . . . .	—	—	1	1
2	Bari . . . . .	—	—	1	1
3	Bologna . . . . .	—	—	1	1
4	Cagliari . . . . .	—	—	2	2
5	Catanzaro . . . . .	—	—	1	1
6	Firenze . . . . .	—	—	1	1
7	Genova . . . . .	—	—	1	1
8	L'Aquila . . . . .	—	—	1	1
9	Milano . . . . .	—	1	1	2
10	Napoli . . . . .	—	1	1	2
11	Palermo . . . . .	—	1	1	2
12	Perugia . . . . .	—	—	1	1
13	Potenza . . . . .	—	—	1	1
14	Roma . . . . .	1	1	2	4
15	Torino . . . . .	—	—	2	2
16	Trieste . . . . .	—	—	1	1
17	Venezia . . . . .	—	—	1	1
	TOTALI . . . . .	1	4	20	25